

Strumento di emendamento

**alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994,
di Minneapolis 1998, di Marrakech 2002 e di Antalya 2006**

Adottato a Guadalajara il 22 ottobre 2010

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 29 agosto 2012

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 agosto 2012

(Stato 15 maggio 2019)

Parte I: Prefazione

In virtù e in applicazione delle disposizioni pertinenti della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) così come emendata dalla Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994), dalla Conferenza di plenipotenziari (Minneapolis, 1998), dalla Conferenza di plenipotenziari (Marrakech, 2002) e dalla Conferenza di plenipotenziari (Antalya, 2006) ¹ e segnatamente in conformità con le disposizioni dell'articolo 42, la Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Guadalajara, 2010) ha adottato gli emendamenti seguenti alla Convenzione succitata:

Capitolo IV: Altre disposizioni

Art. 33 Finanze

468 1. (1) La scala secondo la quale ciascuno Stato membro, fatte salve le
PP-98 disposizioni di cui al numero 468A in appresso, o Membro del Set-
PP-06 tore, fatte salve le disposizioni del numero 468B in appresso, sceglie
PP-10 la sua classe di contribuzione, in conformità con le disposizioni per-
tinenti dell'articolo 28 della Costituzione, è la seguente:

A partire dalla classe di contribuzione di 40 unità fino alla classe di due unità, al ritmo di una unità alla volta.

Al di sotto della classe di due unità, come segue:

- classe di 1½ unità
- classe di 1 unità
- classe di ½ unità
- classe di ¼ unità
- classe di 1/8 unità
- classe di 1/16 unità

**Parte II:
Data dell'entrata in vigore**

Gli emendamenti contenuti nel presente Strumento entreranno in vigore, nella loro totalità e in forma di un solo strumento, il 1° gennaio 2012, tra gli Stati membri che saranno allora parte alla Costituzione e alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e che, prima di tale data, avranno depositato il loro strumento di ratificazione, di accettazione o d'approvazione del presente Strumento o l'adesione a quest'ultimo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato l'originale del presente Strumento d'emendamento alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) così come emendata dalla Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994), dalla Conferenza di plenipotenziari (Minneapolis, 1998), dalla Conferenza di plenipotenziari (Marrakech, 2002) e dalla Conferenza di plenipotenziari (Antalya, 2006).

Fatto a Guadalajara, il 22 ottobre 2010

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 15 maggio 2019²

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania*	14 maggio	2014	14 maggio	2014
Arabia Saudita*	7 settembre	2015	7 settembre	2015
Argentina	16 settembre	2016	16 settembre	2016
Australia*	29 marzo	2012	29 marzo	2012
Austria*	31 luglio	2013	31 luglio	2013
Bielorussia	23 luglio	2012	23 luglio	2012
Bulgaria	12 dicembre	2011	1° gennaio	2012
Ceca, Repubblica	13 marzo	2013	13 marzo	2013
Cipro	12 febbraio	2014	12 febbraio	2014
Corea del Sud*	8 luglio	2011	1° gennaio	2012
Cuba*	4 aprile	2016	4 aprile	2016
Estonia	6 gennaio	2012	6 gennaio	2012
Finlandia	30 novembre	2011	1° gennaio	2012
Francia*	10 agosto	2011	1° gennaio	2012
Indonesia*	7 febbraio	2012	7 febbraio	2012
Lettonia	11 giugno	2012	11 giugno	2012
Liechtenstein*	28 aprile	2014	28 aprile	2014
Lituania	10 gennaio	2013	10 gennaio	2013
Malta	9 febbraio	2012 A	9 febbraio	2012
Monaco	11 maggio	2011	1° gennaio	2012
Nuova Zelanda*	17 ottobre	2014	17 ottobre	2014
Oman	26 settembre	2013	26 settembre	2013
Paesi Bassi*	19 luglio	2013	19 luglio	2013
Polonia	30 ottobre	2018	30 ottobre	2018
Regno Unito	2 agosto	2017	2 agosto	2017
Ruanda	13 giugno	2014	13 giugno	2014
San Marino	5 settembre	2014	5 settembre	2014
Slovacchia	12 dicembre	2012	12 dicembre	2012
Slovenia	7 aprile	2016	7 aprile	2016
Spagna	15 giugno	2012	15 giugno	2012
Svizzera*	29 agosto	2012	29 agosto	2012
Ungheria	12 giugno	2012	12 giugno	2012

² RU 2012 5513, 2013 3253, 2016 1031 e 2019 1603.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Uzbekistan	23 gennaio	2012	23 gennaio	2012
Vietnam	8 dicembre	2011	1° gennaio	2012

* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni fatte al termine della Conferenza addizionale dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) sono parte integrante degli Atti finali della Conferenza. Esse non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'UIT: www.itu.int > Portail Histoire de l'UIT > Explore the digital collections > Constitution and Convention oppure essere ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna..

Riserve e dichiarazioni comuni

Dichiarazione n. 39

«All'atto della firma degli Atti finali della Conferenza dei plenipotenziari (Guadalajara, 2010), le delegazioni dei Paesi presenti alla Conferenza dichiarano formalmente di mantenere le dichiarazioni e le riserve formulate dai loro rispettivi Paesi al momento della firma degli Atti finali delle precedenti conferenze dell'Unione aventi potere di concludere accordi, come se fossero state formulate integralmente durante la presente Conferenza dei plenipotenziari.»

Dichiarazione aggiuntiva n. 85

«Le delegazioni degli Stati presenti alla Conferenza, riferendosi alla dichiarazione del Messico (n. 70), ove essa e altre dichiarazioni simili si rifanno alla Dichiarazione di Bogotà del 3 dicembre 1976 formulata dai Paesi equatoriali e alla rivendicazione di questi Paesi di diritti sovrani su segmenti dell'orbita di satelliti geostazionari, o ad altre rivendicazioni affini, dichiarano che la presente Conferenza non può accogliere tali rivendicazioni.

Le delegazioni tengono inoltre a precisare che il riferimento contenuto nell'articolo 44 della Costituzione alla «situazione geografica di alcuni Paesi», non implica il riconoscimento della rivendicazione di alcun diritto preferenziale sui satelliti geostazionari.»